



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 39 / 2022

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/02/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 19 / IIM del 10/02/2022

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 221 del 21 Dicembre 2021 presentata dalla Consigliera Elena OSTANEL avente per oggetto "COMUNITÀ PER MINORI: NON SCARICARE L'INEFFICIENZA DELLA REGIONE SUI SOGGETTI PIÙ FRAGILI IMPEDENDO LORO LA VISITA ALLE FAMIGLIE DURANTE LE FESTIVITÀ".



7dafd830



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Elisa De Berti | Presente |
| Assessori | Gianpaolo E. Bottacin Francesco Calzavara Federico Caner Cristiano Corazzari Elena Donazzan Manuela Lanzarin Roberto Marcato | Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente |
| Segretario verbalizzante | Lorenzo Traina | Presente |

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 221 del 21 Dicembre 2021 presentata dalla Consigliera Elena OSTANEL avente per oggetto "COMUNITÀ PER MINORI: NON SCARICARE L'INEFFICIENZA DELLA REGIONE SUI SOGGETTI PIÙ FRAGILI IMPEDENDO LORO LA VISITA ALLE FAMIGLIE DURANTE LE FESTIVITÀ".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Premesso che il rientro in famiglia di minori in condizioni di fragilità ospitati in “comunità di tipo familiare” dipende sempre dalla valutazione del responsabile della struttura che, d'intesa con i servizi sociali invitanti, segue il minore nel progetto educativo personalizzato, le misure di prevenzione introdotte con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 172 del 17 dicembre 2021 – la cui efficacia si è espletata fino al 16 gennaio 2022 - specificavano: *“le uscite devono essere limitate ai soggetti asintomatici e in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la somministrazione della dose booster secondo i tempi previsti dal calendario vaccinale, prevedendo al rientro in struttura un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test al rientro ed uno al 7° giorno”.*

Stante quanto premesso, la visita ai familiari poteva pertanto essere consentita solo laddove non pregiudizievole per la condizione del minore.

L'Ordinanza in argomento non ha inciso quindi sulle modalità di presa in carico, protezione e cura dei minori in difficoltà, avendo obiettivi di prevenzione sanitaria.

Si evidenzia peraltro che la competente Direzione interpellata durante le festività da responsabili di strutture per minori o familiari ha fornito con tempestività le seguenti delucidazioni:

1 - poiché la possibilità di vaccinazione è stata prevista per i minori di 12 anni a partire dal 16 dicembre 2021, la direzione della struttura per minori avrebbe dovuto tenerne conto;

2 - la previsione della misura del periodo di quarantena, da effettuarsi al rientro nella struttura, poteva essere applicata solo compatibilmente al grado di autonomia e comunque considerate le specifiche condizioni cliniche del soggetto. Nel caso infatti fosse stato sconsigliato un periodo di quarantena, si raccomandava di prevedere al rientro in struttura una sorveglianza con testing seriato indicativamente al rientro, al 4 giorno e al 7 (se soggetto vaccinato) o al 10 giorno (se soggetto non vaccinato);

3 - si è raccomandato infine ai Responsabili delle comunità il rispetto delle misure di prevenzione specifiche per il contesto e un attento monitoraggio delle condizioni cliniche per tutto il periodo di sorveglianza.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA



1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

